

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

VERBALE DI ACCORDO LOCALE

Ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca

L'anno duemilanove, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 10,00 presso la Direzione Marittima di Puglia e Basilicata - Bari, si sono riuniti, per definire e sottoscrivere l'accordo locale di applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca, come previsto dall'art. 4-ter del Decreto Legge n. 97 del 3 giugno 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2008, n.129, giusta previsione dell'art. 5 del decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 23 dicembre 2008,

i sigg.ri:

Direzione Marittima Bari: C.V. (CP) Massimo GASPARINI e C.C. (CP) Francesco RUSSO.

A.G.C.I. Agrital: Anna SEMERARO

UNICOOP Pesca: Antonio DI SAVINO

Federcoopescas: Nunzio STOPPIELLO

Federpesca: Biagio DE CANDIA

Lega pesca: Maria Teresa SPEDICATO

UNCI Pesca: Michele TURTURRO

UILA Pesca: Franco LOSITO

ANAPI Pesca: Giuseppe SPINOSA.


UGL: Giuseppe CARENZA (Confederazione) e Davide TRAVERSA (Agroalimentare).

FLAI CGIL: Giuseppe DE LEONARDIS

Per Inps Direzione regionale AMODIO e PASCALI

Il rappresentante FAI CISL, regolarmente invitato non è intervenuto alla riunione.

Scopo della riunione è, come sopra indicato, dare applicazione al disposto dell'art. 4-ter del decreto legge 3 giugno 2008, n.97, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2008, n. 129 che prevede l'estensione degli ammortizzatori sociali straordinari, in deroga, al settore della pesca, con uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro.



Le parti

- Preso atto delle disposizioni del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni in legge 2 agosto 2008, n. 129
- Visto il Verbale di Accordo nazionale in sede governativa, sottoscritto, presso il Ministero del Lavoro della salute e delle politiche Sociali, il 25 settembre 2008 con il quale:
 - si dispone l'utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di Euro, finalizzandola alla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga nel settore della pesca
 - si stabilisce che la CIGS è destinata al personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge 142/2001, delle imprese di pesca in crisi che applicano il CCNL di riferimento del settore
 - si stabilisce altresì che il trattamento di integrazione salariale viene riconosciuto per periodi di sospensione dal lavoro non superiori al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente, fatta esclusione dei periodi di sospensione dal lavoro disposti in applicazione delle misure di arresto definitivo ed arresto temporaneo, di cui ai commi da 1 e 6 del succitato decreto 97/2008
 - si incarica l'INPS dell'ammissione ai trattamenti e della erogazione delle prestazioni della CIGS, sulla base del presente accordo locale di attuazione.
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2008 riportante *"Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il personale imbarcato dipendente e per i soci lavoratori imbarcati delle imprese di pesca in crisi"* con il quale vengono ribadite le previsioni e disposizioni del succitato Accordo intervenuto in sede governativa.
- Preso atto della circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O., Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. 14/16777 del 12 dicembre 2008, con la quale sono stati indicati i destinatari del trattamento di CIGS in deroga, chiariti i termini, le condizioni e modalità di erogazione del trattamento ed infine individuata nella Direzione Marittima l'istituzione territoriale competente alla sottoscrizione del presente accordo locale di attuazione.
- Considerato che la individuazione della Direzione Marittima come sede istituzionale competente alla sottoscrizione degli accordi locali è stata ribadita dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O., in ultimo con nota del 25 febbraio 2009

Tutto ciò premesso

Concordano quanto di seguito

1. Il presente accordo, stipulato in sede locale presso la Direzione Marittima di Bari, in applicazione del disposto dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2008, è finalizzato a dare concreta applicazione alla CIGS in deroga per il settore della pesca, disponendo l'utilizzo dei previsti stanziamenti.
2. Il trattamento di integrazione salariale straordinario, in deroga, può essere erogato al personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori di cui alla legge 241/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore della pesca, a condizione

che applichino il CCNL di riferimento, stipulato in data 8 marzo 2005 tra Federpesca e le 00.SS. maggiormente rappresentative (FAI-CISL, FLAI CGIL, UILA Pesca UIL) sia per la parte normativa che per quella retributiva.

3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto in caso e per i periodi di sospensione dal lavoro, anche non continuativi, comunque non complessivamente superiori al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente. Il trattamento può essere erogato per i periodi di sospensione dal lavoro successivi all'Accordo governativo stipulato, quindi con decorrenza 25 settembre 2008, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
4. Ai fini dell'applicazione della CIGS in deroga la sospensione del lavoro dovrà essere conseguente a particolari condizioni meteo marine che impediscano l'esercizio dell'attività di pesca, a situazioni aziendali dovute ad eventi e condizioni particolari transitorie, non imputabili all'impresa e/o al personale marittimo imbarcato, nonché per situazioni negative di mercato ovvero nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, ovvero in caso di sinistro marittimo.
5. Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione dei trattamenti di CIGS l'impresa dovrà comprovare la sospensione dell'attività con la prevista annotazione, a cura dell'Autorità Marittima competente, dell'arrivo e partenza sul ruolino di bordo (dovrà preventivamente svolgere la consultazione sindacale, di cui alla legge 164/75 e successive modifiche, comunicando, anche per il tramite dell'organizzazione e/o associazione territoriale di appartenenza, preventivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le cause della sospensione, la entità e prevedibile durata e il numero dei lavoratori interessati; a tale comunicazione potrà in ogni caso seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione.
6. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenterà alla sede provinciale INPS territorialmente competente apposita domanda redatta su modello predisposto dall'Istituto con unita comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge in riferimento. L'INPS procederà, nel limite delle risorse assegnate e dell'eventuale ripartizione regionale del monte giornate indennizzabili, all'autorizzazione del trattamento ed alla sua corresponsione.
7. Secondo le disposizioni di cui alla legge 164/75, come successivamente modificata ed integrata, i periodi interessati dal trattamento di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e sono in ogni caso riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti; per quanto sopra l'impresa di pesca, durante il periodo di ricorso ai trattamenti integrativi in riferimento, è comunque tenuta a versare la contribuzione addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
8. La ammissione ai trattamenti e la erogazione delle prestazioni conseguenti, nei limiti dello stanziamento complessivo previsto, sarà monitorata a livello centrale dall'INPS.
9. L'erogazione del trattamento di CIGS in deroga è in ogni caso incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione e/o misura a sostegno del reddito eventualmente prevista per la stessa giornata.
10. Il presente accordo esplica i suoi effetti a far data dal 25 settembre 2008 e fino ad avvenuto esaurimento dello stanziamento previsto, anche a seguito di ripartizione regionale.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Direzione Marittima di Bari

Luigi Di Stefano

Per A.G.C.I. Agrital

Emilio Anzo

Per UNICOOP Pesca

Antonio Di Stefano

Per Federcoopescap

Ally

Per Federpesca

Antonio Di Stefano

Per Lega pesca

Antonio Di Stefano

Per UNCI Pesca

Antonio Di Stefano

Per ANAPI Pesca

Antonio Di Stefano

Per UILA Pesca

Antonio Di Stefano

Per FLAI CGIL

Antonio Di Stefano

Per UGL

Antonio Di Stefano

Per Inps Direzione regionale

Antonio Di Stefano